



in vigore dall'anno 2023

approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. _____ del _____

INDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| <u>1</u> | <u>PREMESSA</u> | <u>4</u> |
| . | | |
| <u>2</u> | <u>FINANZIAMENTO DEL FONDO</u> | <u>4</u> |
| . | | |
| <u>3</u> | <u>QUOTA DEL FONDO A CARICO DEI PEF DEL SERVIZIO</u> | |
| . | <u>GESTIONE RIFIUTI URBANI</u> | <u>5</u> |
| <u>4</u> | <u>QUOTA DERIVANTE DAL TRIBUTO REGIONALE SPECIALE</u> | <u>6</u> |
| . | | |
| <u>5</u> | <u>QUOTA DERIVANTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI</u> | <u>6</u> |
| . | | |
| <u>6</u> | <u>DESTINAZIONE DEL FONDO</u> | <u>7</u> |
| . | | |
| <u>7</u> | <u>SOSTEGNO A PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI</u> | <u>8</u> |
| . | | |
| <u>8</u> | <u>LINEA RIUSO</u> | <u>9</u> |
| . | | |
| <u>9</u> | <u>LINEA PREVENZIONE</u> | <u>9</u> |
| . | | |
| <u>10</u> | <u>LINEA MONTAGNA</u> | <u>11</u> |
| . | | |
| <u>11</u> | <u>LINEA VIRTUOSI</u> | <u>12</u> |
| . | | |
| <u>12</u> | <u>LINEA SUPERVIRTUOSI</u> | <u>13</u> |
| . | | |
| <u>13</u> | <u>CLAUSOLE PROVVISORIE PER L'ANNO 2023</u> | <u>14</u> |
| . | | |
| <u>14</u> | <u>DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI</u> | <u>15</u> |
| . | | |
| ● | <u>ALLEGATI</u> | <u>15</u> |

1. PREMESSA

- 1.1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i meccanismi di finanziamento e di distribuzione del "Fondo d'Ambito per la prevenzione e riduzione dei rifiuti" (di seguito "Fondo") costituito e gestito dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR") ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

Il presente regolamento aggiorna il precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.28 del 24/03/2017, e recepisce le modifiche successivamente operate sulla L.R. 16/2015 attraverso la L.R. 18 luglio 2017 n. 16, la L.R. 10 dicembre 2019 n. 29, L.R. 29 dicembre 2020 n. 11 e la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23.

2. FINANZIAMENTO DEL FONDO

2.1 Il Fondo viene alimentato da:

- a. una quota compresa nei costi comuni dei Piani Economico Finanziari del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; tale quota viene determinata, introitata e gestita da ATERSIR secondo il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'art.4 della L.R. 16/2015;
- b. quota parte del tributo speciale di cui alla L.R. 31/1996, determinata ed introitata dalla Regione Emilia Romagna e messa a disposizione di ATERSIR ai fini della sua gestione;
- c. eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

$$FI^{AMB}_{(n)} = \sum_C \left(QF^{PEF}_{(C)(n)} \right) + QF^{TR}_{(n)} + QF^{CP}_{(n)} + RESFI^{AMB}_{(n-1)}$$

dove:

FI^{AMB} : ammontare del Fondo disponibile per l'anno di riferimento n

QF^{PEF} : somma a carico dei costi comuni sul PEF del Comune (C) per l'anno di riferimento n

QF^{TR} : quota di alimentazione del Fondo a carico della Regione, relativa al tributo regionale speciale per il conferimento di rifiuti in discarica

QF^{CP} : quota di alimentazione del Fondo derivante da contributi pubblici diversi

$RESFI^{AMB}$: residuo non utilizzato del Fondo dell'anno (n-1) precedente a quello di riferimento n

2.2 Le eventuali risorse residue del Fondo dall'annualità precedente rimangono a disposizione per l'erogazione nell'annualità successiva.

3. QUOTA DEL FONDO A CARICO DEI PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

3.1 La quota di finanziamento del Fondo a carico dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti di ciascun Comune $Q_{F^{PEF}}$ viene determinata, come previsto dalla L.R. 16/2015, in relazione ai quantitativi di rifiuti non riciclati ed in relazione al costo medio regionale di smaltimento.

3.2 Le quantità di rifiuti considerate per ogni anno vengono determinati da ARPAE, stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali riparametrati a livello comunale, al fine di assicurare la corrispondenza tra quantitativi di rifiuti disincentivati ed effettiva efficacia nel sistema di gestione dei rifiuti adottato.

Considerando le tempistiche necessarie alle attività di verifica ed approvazione dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e trattati, svolte da ARPAE attraverso il Catasto rifiuti di cui al portale O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), i quantitativi di rifiuti non riciclati da utilizzare per l'annualità (n) del Fondo sono quelli ufficiali prodotti nell'anno (n-2).

3.3 Nel computo dei rifiuti non riciclati da considerare ai fini della determinazione delle quote comunali di contribuzione al Fondo non vengono conteggiati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi (ad es. alluvioni, terremoti, trombe d'aria), comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile.

3.4 Alle quantità di rifiuti definite per ciascun Comune viene applicata una percentuale, compresa tra il 5% e il 15%, del costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, riferito alla precedente annualità (considerato come costo unitario degli impianti al netto di componenti esogene quali gli oneri di gestione post-operativa delle discariche chiuse o

crediti derivanti dalle dilazioni di applicazione dei costi previste dalla disciplina regionale).

3.5 La quota di finanziamento del Fondo a carico di ciascun Comune risulta quindi:

$$QF_{(C)(n)}^{PEF} = K_{(R)(n)}^{SM} \times C_{(R)(n-1)}^{SM} \times R_{(C)(n-2)}^{SM}$$

dove

K^{SM} : percentuale da applicare al costo medio regionale di smaltimento (compresa tra il 5% ed il 15%)

C^{SM} : costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti per l'anno precedente a quello di riferimento

R^{SM} : quantità di rifiuti non riciclati dal Comune nell'anno (n-2) rispetto a quello di riferimento

3.6 La percentuale K^{SM} viene stabilita, nei limiti indicati dalla L.R. 16/2015 (tra il 5% ed il 15%) da parte del Consiglio d'Ambito, in modo da assicurare un valore complessivo delle quote a carico dei Comuni pari almeno a 5 milioni di Euro, come previsto dall'art. 4 c.3 della L.R. 16/2015.

3.7 Le quote comunali vengono imputate tra i costi comuni del PEF del servizio rifiuti secondo le previsioni del metodo tariffario pro-tempore vigente.

3.8 Tali quote non sono soggette all'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72, in quanto mere cessioni di denaro.

3.9 Il gestore del Servizio Rifiuti (o il Comune che svolge il servizio in economia) corrisponde annualmente ad ATERSIR la quota complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre.

4. QUOTA DERIVANTE DAL TRIBUTO REGIONALE SPECIALE

4.1 La Regione Emilia Romagna stabilisce importo e tempi di corresponsione ad ATERSIR dell'importo QF^{TR} , come contributo di alimentazione del fondo derivante da una quota del tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 11 della L.R. 19/1996, così come modificata dalla L.R. 16/2015.

5. QUOTA DERIVANTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

5.1 All'alimentazione del Fondo possono partecipare ulteriori contributi pubblici specificamente finalizzati QF^{CP} , come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16/2015.

Salvo diversa indicazione dei provvedimenti da cui originano, anche tali contributi sono gestiti ed erogati secondo le procedure del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui alla L.R. 16/2015.

- 5.2 ATERSIR ammette all'alimentazione del Fondo contributi pubblici specificatamente finalizzati solo quando derivino da provvedimenti che non siano in contrasto con i principi di cui alla L.R. 16/2015.

6. DESTINAZIONE DEL FONDO

- 6.1 Come previsto dall'art. 4 comma 4 della L.R. 16/2015 il Fondo ^{AMB}
FI a disposizione viene destinato tra diverse linee di finanziamento, che vengono di seguito definite:

❖ Linea **RIUSO** (già linea LFB2)

contributi per la realizzazione dei Centri comunali per il riuso, o per adeguamento alle linee guida regionali vigenti;

❖ Linea **PREVENZIONE** (già linea LFB3)

contributi per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuto, con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging) in aderenza alla strategia #Plastic-freeER;

❖ Linea **MONTAGNA**

contributi per il miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell'area omogenea di gestione "Montagna" al fine del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;

❖ Linea **VIRTUOSI**

diminuzione del costo del servizio di igiene degli utenti dei Comuni "virtuosi", che hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l'ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l'area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti;

❖ Linea **SUPERVIRTUOSI** (già linea LFA)

diminuzione del costo del servizio di igiene degli utenti dei Comuni "supervirtuosi", che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l'ultima annualità dal PRRB vigente per l'area omogenea di appartenenza.

- 6.2 La ripartizione delle risorse disponibili del Fondo per ciascuna annualità sono ripartite ai sensi di quanto previsto all'art.4 della L.R. 16/2015:

- 25% del Fondo alle linee RIUSO e PREVENZIONE;
la ripartizione tra le due linee viene definita dal Consiglio d'Ambito, anche in funzione della graduatoria permanente delle richieste di contributo per i Centri comunali del riuso;
- 25% del Fondo alla linea MONTAGNA;
- 50% del Fondo alle linee VIRTUOSI e SUPERVIRTUOSI;
la ripartizione tra le due linee prevede l'80% (ovvero il 40% del Fondo) alla linea VIRTUOSI ed il 20% (ovvero il 10% del Fondo) alla linea SUPERVIRTUOSI.

6.3 Limitatamente all'anno 2023 le risorse destinate alle linee RIUSO e PREVENZIONE sono ridotte del 20%, e la somma derivante dalla riduzione è riallocata a favore dei comuni che nell'anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità (già linea LFA) e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell'incentivo, in proporzione all'entità della perdita, come previsto dall'art. 10 bis della L.R. 16/2015. Nella ripartizione di tali risorse i Comuni non possono beneficiare di un incentivo cumulato maggiore del corrispondente incentivo LFA dell'anno 2022.

6.4 L'accesso alle linee di finanziamento è sotteso ai seguenti requisiti, garantiti dal Comune o dal gestore che beneficia di contributi:

- assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio approvati nel PEF dell'anno precedente;
- avere fornito i dati di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12 relativamente all'anno precedente;
- avere messo in atto azioni per la riduzione dei prodotti in plastica monouso, ai sensi del punto 12 della strategia #Plastic-freeER approvata con D.G.R. n. 2000 del 2019;
- essere in possesso ovvero avere fatto richiesta, per progetti di investimento beneficiari delle linee RIUSO, PREVENZIONE e MONTAGNA, del Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici); il CUP deve essere riportato sui documenti progettuali e nella relativa contabilità (ad esempio atti dispositivi, impegni di spesa, fatture, liquidazioni).

6.5 Al fine di verifica di tali requisiti ATERSIR si avvale di dati e documenti in proprio possesso relativi alla gestione dei servizi, ovvero può chiedere a Comuni e gestori di fornire apposite comunicazioni e/o dichiarazioni; la liquidazione delle risorse riconosciute è vincolata all'effettiva verifica dei requisiti, ed in caso di mancata verifica i contributi riconosciuti vengono revocati con appositi provvedimenti.

7. SOSTEGNO A PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

7.1 La quota del 25% del Fondo destinata al sostegno delle attività promosse al fine di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, di cui al comma 4 lettera a dell'art.4 della L.R. 16/2015, viene

suddivisa nelle linee di finanziamento RIUSO (per realizzazione di centri comunali o intercomunali del riuso) e PREVENZIONE (per progetti di riduzione della produzione di rifiuti); la suddivisione tra le linee di finanziamento viene approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, e tiene conto in particolare delle richieste di contributo per la realizzazione di Centri comunali del riuso inserite nella graduatoria permanente di cui all'articolo 8.

7.2 Gli incentivi previsti per le linee di Incentivazione RIUSO e PREVENZIONE sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione.

8. LINEA RIUSO

8.1 I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere un contributo per sostenere i costi di realizzazione di centri comunali o sovracomunali del riuso che siano rispondenti alle linee guida applicative emanate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 3 comma 11 della

L.R. 16/2015; tali contributi non rientrano nei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione rifiuti urbani e assimilati, in quanto la realizzazione e gestione dei Centri del Riuso non costituisce attività di gestione dei rifiuti.

8.2 Le richieste possono riguardare solamente nuovi interventi in programma, e il contributo riconosciuto può concorrere fino al massimo del 80% dei costi di realizzazione ammissibili. Sono incentivabili gli interventi di adeguamento, obbligatori ai sensi delle linee guida regionali, dei centri del riuso esistenti.

Al fine di agevolare lo sviluppo di tali iniziative possono essere ammessi a finanziamento anche costi operativi di start-up, relativi al primo anno di gestione del Centro.

8.3 ATERSIR riconosce i contributi alle domande ammesse alla Graduatoria permanente istituita a partire dall'annualità del Fondo 2018, aggiornata periodicamente tramite appositi bandi che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi di contributo riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri specifici di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari. I criteri prioritari per l'assegnazione delle risorse, fatte salve le specifiche indicazioni dettate dalle linee guida regionali, sono:

- compartecipazione comunale alle spese di realizzazione;
- sovracomunalità dei progetti;
- inserimenti lavorativi di soggetti disagiati;
- quantità di categorie di beni gestiti.

8.4 Il contributo riconosciuto per la realizzazione o adeguamento del Centro comunale del riuso viene revocato qualora il soggetto beneficiario:

- non provveda ad avviare effettivamente l'attività del Centro entro un termine decorrente dalla conclusione dei lavori, che viene stabilito dal bando;
- non provveda all'iscrizione all'apposito Elenco regionale dei centri comunali del riuso, e non provveda agli obblighi di rendicontazione previsti dalla Regione Emilia-Romagna;

- cambi la destinazione d'uso della struttura e non svolga più l'attività di Centro del riuso nei 10 anni successivi alla corresponsione del contributo.

9. LINEA PREVENZIONE

- 9.1 I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere contributi per progetti di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti; tali contributi non possono essere riconosciuti per costi che siano già coperti attraverso i PEF del Servizio Gestione Rifiuti.
- 9.2 Sono incentivabili progetti di prevenzione per cui la prevenzione e/o riduzione del rifiuto sia effettiva e misurabile, e siano coerenti con i principi della L.R. 16/2015 e con gli obiettivi del PRRB.
- 9.3 ATERSIR dispone le risorse da tale linea di incentivazione attraverso bandi, che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari. Le risorse da detta linea di finanziamento possono altresì essere disposte a favore di progetti-pilota selezionati attraverso specifici accordi con Regione e Anci-ER, e possono essere disposte tramite adesione a progetti-tipo sviluppati dall'Agenzia al fine di semplificare e favorire il coinvolgimento degli enti pubblici e privati in iniziative di prevenzione di particolare interesse (ad esempio i progetti della strategia #Plastic-FreER di cui al successivo punto 9.4)
- 9.4 Sono ammessi a finanziamento progetti e azioni che assicurano una concreta attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti, che deve essere preventivamente stimabile e successivamente misurabile; a titolo esemplificativo e non esaustivo sono incentivabili progetti per la riduzione del consumo di beni monouso, l'uso di pannolini lavabili, riduzione degli sprechi e delle eccedenze alimentari, misure di Green Public Procurement ulteriori rispetto agli obblighi di legge, ecofeste, case dell'acqua. In attuazione di quanto previsto dall'azione 12 della strategia #Plastic-FreER, le attività di prevenzione e riduzione di imballaggi in plastica, come ad esempio le cosiddette "cassette dell'acqua", i "kit di lavastoviglie" e le stoviglie riutilizzabili usufruiscono di risorse specificamente dedicate, oppure vengono ammesse con priorità ai bandi annuali. Le tipologie di progetti indicati non sono esaustive, gli enti proponenti hanno facoltà di promuovere iniziative di prevenzione di tipologie diverse.
- 9.5 Non sono incentivabili iniziative che comportino un semplice cambiamento nella raccolta e gestione dei rifiuti, quali ad esempio la riduzione di rifiuti indifferenziati ottenuta tramite raccolta differenziata, o la riduzione di rifiuti plastici monouso attraverso sostituzione con prodotti monouso di altri materiali.

- 9.6 Tra i criteri di priorità specificati nei singoli bandi occorre considerare positivamente il coinvolgimento in progetti sovracomunali, il coinvolgimento di soggetti privati e del terzo settore, la previsione di effetti duraturi di riduzione della produzione dei rifiuti.
- 9.7 Il contributo riconosciuto può ammontare al massimo all'80% dei costi ammissibili a contributo, è cumulabile con altri contributi pubblici a fondo perduto (al massimo fino a concorrenza dei costi di progetto ammissibili). Il Consiglio d'Ambito può disporre, con propri atti e nell'ambito di eventuali disponibilità, la copertura del 100% dei costi consuntivi ammissibili a contributo.
- 9.8 Gli enti beneficiari dei contributi si impegnano a collaborare con Agenzia e Regione al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche realizzate, monitorando e divulgando i risultati ottenuti.

10. LINEA MONTAGNA

- 10.1 La linea di incentivazione MONTAGNA è dedicata al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell'area omogenea di gestione "Montagna", al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti ai sensi della pianificazione di settore vigente.
- 10.2 Le risorse della linea MONTAGNA vengono riconosciute come contributi in conto esercizio a valere sul PEF del servizio, a fronte di iniziative volte al miglioramento gestionale del servizio e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ai sensi della pianificazione di settore vigente; il riconoscimento ai Comuni beneficiari ovvero ai relativi Gestori ove previsto avviene attraverso appositi bandi, attraverso adesione a progetti tipo all'uopo predisposti, ovvero attraverso apposita programmazione concertata tra gli attori istituzionali interessati con i quali siano definiti i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi di contributo riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri specifici di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari
- 10.3 Per quanto attiene agli interventi finanziabili da questa apposita linea, considerato il target dei Comuni in parola, in fase di prima applicazione si terrà conto, in sede di valutazione, dei progetti candidati ai finanziamenti del PNRR e non finanziati, oltre che dei progetti derivanti da Comuni interessati da eventi emergenziali avvenuti nel periodo di riferimento.

Le principali tipologie di progetti che si intende finanziare nell'ambito della finalità di questa linea di finanziamento anche in considerazione dei principi sottesi alla transizione ecologica previsti anche dal Green new Deal e relativi al miglioramento e alla riduzione della CO₂ nella gestione dei rifiuti, attengono a interventi quali, in via non esaustiva, l'adeguamento (revamping) e la realizzazione di nuovi Centri di raccolta, la realizzazione di stazioni di trasferimento e strutture logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni, compostiere di comunità con l'intento duplice di realizzare

compost utilizzabile nelle rispettive abitazioni ed evitare la raccolta di questa frazione in aree poco densamente abitate, centri di raccolta itineranti per intercettare determinate frazioni di rifiuto risparmiando costi e logistica per implementare specifici circuiti di raccolta dedicati alle singole frazioni, ulteriori elementi tecnologici e di informatizzazione non già previsti dai contratti di servizio, tutoraggio/facilitazione/informazione utenze turistiche anche in collaborazione con il volontariato locale, fototrappole e sistemi di controllo delle IEB (isole ecologiche di base).

10.4 ATERSIR riconosce i contributi alle domande ammesse alla Graduatoria permanente istituita a partire dall'annualità del Fondo 2024, aggiornata periodicamente con i beneficiari, i costi ammissibili, gli importi di contributo riconoscibili

11. LINEA VIRTUOSI

11.1 La linea in oggetto è ripartita annualmente tra i comuni che vengono definiti "virtuosi", in base ad almeno una tra le seguenti condizioni:

- avere raggiunto e superato nell'annualità (n-2) l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB al 2027 per l'area omogenea di appartenenza;
- avere attivato entro l'anno 2023 un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti.

11.2 L'incentivo viene ripartito attraverso i fattori di ripartizione K_{vRD} e K_{vAE} , individuati da ATERSIR, e fissati per l'anno 2023 rispettivamente al 70% (riferito all'obiettivo di raccolta differenziata) ed al 30% (riferito all'obiettivo di misurazione puntuale). Al Comune che viene definito "virtuoso" per aver soddisfatto entrambi i requisiti spettano entrambe le quote dell'incentivo.

11.3 Il contributo ad ogni Comune identificato come "virtuoso" viene calcolato:

- in funzione degli abitanti equivalenti (considerando il valore dell'anno (n-2) approvato da ATERSIR), se il Comune soddisfa il requisito di aver attivato entro l'anno 2023 un sistema di misurazione puntuale;
- in funzione dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB per l'area omogenea di appartenenza, se il Comune soddisfa il medesimo requisito.

11.4 Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto a favore delle utenze del servizio rifiuti dell'anno (n), e viene computato tra le ulteriori entrate a copertura del PEF previste dal metodo tariffario pro-tempore vigente (e dalle altre disposizioni di ARERA applicabili), secondo la seguente:

$$\frac{INC_{VIRT}^{VIRT}}{VIRT} = Linea_{(n)} \times K_{AE} \left(\sum_{Cvirt} \left\{ \frac{A.E._{(Cvirt)}}{A.E._{(n-2)}} \right\} + K_{vRD} \sum_{Cvirt} \left\{ \frac{RD_{(Cvirt)(n-2)}}{RD_{(n-2)}} \right\} \right)$$

con

INC_{VIRT}^{VIRT} : contributo da linea di incentivazione VIRTUOSI, riconosciuto agli utenti del Comune virtuoso, nell'anno di riferimento (n)

$Linea_{(n)}^{VIRT}$: ammontare della linea di Incentivazione VIRTUOSI per l'anno di riferimento (n)

K_{AE} : fattore di ripartizione per i Comuni che soddisfano l'obiettivo di misurazione puntuale

$A.E._{(Cvirt)(n-2)}$: numero di abitanti equivalenti del Comune virtuoso nell'anno (n-2)

K_{vRD} : fattore di ripartizione per i Comuni che soddisfano l'obiettivo di raccolta differenziata

$RD_{(Cvirt)(n-2)}$: quantità di rifiuto differenziato del Comune virtuoso nell'anno (n-2)

11.5 Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo, che provvede a riconoscere la conseguente riduzione tariffaria agli utenti. I contributi spettanti vengono liquidati ai Comuni e/o gestori aventi diritto entro il 30 novembre dell'anno in cui sono riconosciuti.

11.6 Gli incentivi per i Comuni definiti virtuosi grazie all'attivazione entro il 2023 di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato vengono liquidati a seguito di prova dell'effettiva attivazione di tali sistemi, previa comunicazione dei quantitativi misurati.

12. LINEA SUPERVIRTUOSI

12.1 La linea in oggetto è ripartita annualmente tra i comuni che vengono definiti "supervirtuosi", in base al soddisfacimento contestuale delle seguenti condizioni:

- avere prodotto nell'anno (n-2) quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 kg/ab/anno
- avere raggiunto e superato nell'annualità (n-2) l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB al 2027 per l'area omogenea di appartenenza;

- 12.2 I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale. Nel computo non vengono conteggiati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi (ad es. alluvioni, terremoti, trombe d'aria), comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile, poiché la loro produzione è indipendente dalle scelte gestionali dei Comuni.
- 12.3 Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto direttamente ai Comuni beneficiari, a favore delle utenze del servizio rifiuti dell'anno (n), e viene computato tra le ulteriori entrate a copertura del PEF previste dal metodo tariffario pro-tempore vigente, secondo la seguente:

$$\text{INC}^{SUPERVIRT}_{(Csupvirt)(n)} = \text{Linea SUPERVIRT}_{(n)} \times \left[\frac{\text{kg}}{110} R^{NR} - \frac{\text{kg}}{110} R^{NR} \right] \times A \cdot E_{(Csupvirt)(n-2)}$$

dove

$\text{INC}^{SUPERVIRT}$: contributo da linea di incentivazione SUPERVIRTUOSI complessivamente riconosciuto agli utenti del Comune "supervirtuoso", nell'anno di riferimento (n)

$\text{Linea SUPERVIRT}_{(n)}$: ammontare della linea di incentivazione SUPERVIRTUOSI nell'anno di riferimento (n)

$A \cdot E_{(Csupvirt)(n-2)}$: numero di abitanti equivalenti del Comune "supervirtuoso" nell'anno (n-2)

$R^{NR}_{(Csupvirt)(n-2)}$: Comune "supervirtuoso" nell'anno (n-2)

- 12.4 Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo, che provvede a riconoscere la conseguente riduzione tariffaria agli utenti. I contributi spettanti vengono liquidati ai Comuni e/o gestori aventi diritto entro il 30 novembre dell'anno in cui sono riconosciuti.

13. CLAUSOLE PROVVISORIE PER L'ANNO 2023

- 13.1 In applicazione di quanto previsto dall'art. 10bis della L.R. 16/2015, limitatamente all'annualità 2023 l'ammontare delle risorse destinate alle linee di finanziamento RIUSO, PREVENZIONE e MONTAGNA sono ridotte del 20%; le risorse derivanti da tali riduzioni vengono disposte a favore dei comuni che nell'anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità (già linea LFA) e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell'incentivo, in proporzione all'entità della perdita. Nella ripartizione di tali risorse i Comuni non possono beneficiare di un incentivo cumulato maggiore del corrispondente incentivo LFA dell'anno 2022.
- 13.2 Le risorse residue della linea LFB1 accantonate nell'anno 2022, che non possono più essere disposte sulla medesima linea in quanto non più presente dall'annualità 2023, vengono utilizzate a scomputo delle quote di alimentazione del Fondo previste a carico dei Comuni per l'annualità 2023.

14. DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

- 14.1 Il parametro "Abitante Equivalente", introdotto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015 al fine di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione di rifiuti urbani, viene calcolato annualmente da ATERSIR per ogni Comune (o bacino tariffario sovracomunale) come somma di contributi relativi a diverse componenti che caratterizzano la gestione del servizio, considerando l'apporto di produzione di rifiuti urbani originato da:
- cittadini residenti
 - utenze domestiche non residenti
 - studenti universitari fuori sede
 - flussi turistici
 - attività produttive
- determinati sulla base di elementi oggettivi rilevabili a scala comunale, secondo quanto specificato nella procedura di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento. Il risultato del calcolo suddetto è oggetto di apposite determinazioni dirigenziali.
- 14.2 La parametrizzazione dei contributi relativi ad abitanti non residenti, ad attività produttive ed ai flussi turistici è effettuata anche in base al contesto territoriale dei Comuni - suddivisi tra 4 aree omogenee Capoluoghi, Pianura, Montagna e Turistici, con riferimento alle aree omogenee previste dal PRRB.
- 14.3 Vengono definiti Turistici i Comuni non capoluogo in cui il numero medio su base annua di presenze turistiche giornaliere è pari almeno al 2% del numero dei residenti; i Comuni della costa per i quali detto parametro sia inferiore al 2% vengono considerati, ai fini degli abitanti

equivalenti, come comuni di Pianura; per dare stabilità al modello di calcolo la valutazione relativa ai comuni Turistici viene effettuata ogni 3 anni.

- 14.4 Il calcolo degli abitanti equivalenti viene effettuato considerando dati a consuntivo, pertanto ai fini della ripartizione del Fondo dell'annualità (n) si prendono in considerazione gli abitanti equivalenti determinati con riferimento all'annualità (n-2).

. ALLEGATI

Allegato 1 - Procedura per la definizione degli Abitanti Equivalenti